



Regolamento sulla liquidazione parziale Vita Select

Fondazione collettiva Vita Select
della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA, Zurigo

Sommario

Regolamento sulla liquidazione parziale

1 Scopo	3
2 Liquidazione parziale della Fondazione	3
3 Liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza	3
3.1 Principio	3
3.2 Diritto collettivo alle riserve di compensazione	3
3.3 Presupposti per la liquidazione parziale	3
3.4 Presupposto per la liquidazione totale	4
3.5 Data di riferimento	4
3.6 Determinazione dei mezzi di cui si può disporre liberamente nonché degli accantonamenti	4
3.7 Ripartizione dei fondi liberi e delle riserve	4
3.8 Procedura	5
3.9 Partecipazione alle spese	5
3.10 Casi non disciplinati	5
3.11 Emanazione e modifiche	5
3.12 Entrata in vigore	5

Regolamento sulla liquidazione parziale

Edizione 2018

1 Scopo

Il presente regolamento disciplina i presupposti e la procedura di liquidazione parziale della Fondazione collettiva Vita Select della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata «Fondazione») come pure delle casse di previdenza affiliate. In caso di liquidazione totale della Fondazione si applicano le disposizioni degli art. 53c LPP, 53d LPP e 23 LFLP.

2 Liquidazione parziale della Fondazione

La Fondazione, fatto salvo il capitale della Fondazione finanziato dal fondatore, non dispone di mezzi propri per cui per le casse di previdenza affiliate non devono essere redatti né un bilancio né un conto d'esercizio propri. In caso di liquidazione parziale della Fondazione a seguito dello scioglimento di uno o più contratti di adesione, non sussiste quindi alcun ulteriore diritto al patrimonio collettivo della Fondazione.

3 Liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza

3.1 Principio

¹In caso di liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza l'aver di previdenza delle persone assicurate uscenti viene incrementato di una quota individuale o collettiva dei mezzi di cui si può disporre liberamente della cassa di previdenza.

²Sulla base dell'art. 19a LFLP, in deroga agli articoli 15 e 17 LFLP, la fondazione dà agli assicurati uscenti il valore effettivo degli averi di previdenza al momento dell'uscita. In questo modo non ci sono disavanzi individuali.

3.2 Diritto collettivo alle riserve di compensazione

¹Qualora più persone assicurate passino contemporaneamente a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), oltre al diritto ai mezzi disponibili sussiste il diritto collettivo e proporzionale alle riserve di compensazione gestiti dalla cassa di previdenza.

²Il diritto agli accantonamenti sussiste solo nel caso in cui vengano trasferiti anche i rischi attuariali.

3.3 Presupposti per la liquidazione parziale

¹I presupposti per una liquidazione parziale sono soddisfatti se:

- a) il personale del datore di lavoro affiliato viene notevolmente ridotto per motivi economici e questa misura comporta l'uscita involontaria di gran parte delle persone assicurate attive o il deflusso di una parte ragguardevole degli averi di previdenza della cassa di previdenza, oppure
- b) l'azienda del datore di lavoro affiliato viene ristrutturata e ne consegue l'uscita involontaria di gran parte delle persone assicurate attive o il deflusso di una parte ragguardevole degli averi di previdenza della cassa di previdenza, oppure
- c) il contratto di adesione viene parzialmente sciolto (vale a dire che dalla cassa di previdenza escono solo le persone assicurate attive)

²La riduzione del personale è considerata notevole se, a seconda del numero di persone assicurate prima dell'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione, si verificano almeno le seguenti diminuzioni delle persone assicurate attive e delle prestazioni di uscita:

- a) contratto con al massimo 5 persone assicurate: almeno 2 uscite involontarie
- b) contratto con da 6 a 10 persone assicurate: almeno 3 uscite involontarie

- c) contratto con da 11 a 25 persone assicurate: almeno 4 uscite involontarie
- d) contratto con da 26 a 50 persone assicurate: almeno 5 uscite involontarie
- e) contratto con oltre 50 persone assicurate: almeno il 10% di uscite involontarie

In aggiunta all'uscita delle persone assicurate attive (a–e) deve uscire dalla cassa di previdenza almeno il 10% delle prestazioni di libero passaggio delle persone assicurate attive.

³In caso di ristrutturazione dell'impresa affiliata del datore di lavoro si applicano le seguenti condizioni in materia di uscita involontaria delle persone assicurate attive e di prestazioni di uscita:

- a) contratto con al massimo 5 persone assicurate: almeno 2 uscite involontarie
- b) contratto con da 6 a 10 persone assicurate: almeno 3 uscite involontarie
- c) contratto con da 11 a 25 persone assicurate: almeno 4 uscite involontarie
- d) contratto con da 26 a 50 persone assicurate: almeno 5 uscite involontarie
- e) contratto con oltre 50 persone assicurate: almeno il 10% di uscite involontarie

In aggiunta all'uscita delle persone assicurate attive (a–e) deve confluire a un'altra cassa di previdenza almeno il 10% delle prestazioni di libero passaggio delle persone assicurate attive.

Per ristrutturazione di un'impresa si intendono quelle misure adottate dal datore di lavoro che non hanno come scopo primario il taglio dei posti di lavoro e il licenziamento dei collaboratori. Si tratta piuttosto di misure organizzative mirate a sospendere compiti fino ad allora svolti autonomamente o a trasferire ad un'altra impresa intere parti di azienda.

⁴ Come inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione vale la data di uscita della persona assicurata che a seguito della decisione aziendale esce per prima involontariamente dall'azienda e dalla cassa di previdenza e, come fine, la data di uscita della persona assicurata che lascia per ultima involontariamente l'azienda e la cassa di previdenza.

⁵ L'uscita di una persona assicurata si intende involontaria qualora il suo rapporto di lavoro sia sciolto dal datore di lavoro. L'uscita è considerata tuttavia involontaria anche nel caso in cui la persona assicurata disdica il rapporto di lavoro entro sei mesi dopo essere venuta a conoscenza della riduzione del personale o della ristrutturazione per anticipare la disdetta da parte del datore di lavoro o perché non è disposta ad accettare le nuove condizioni di lavoro offerte.

⁶ Se i mezzi di cui si può disporre liberamente ammontano a meno del 5% degli averi di previdenza (alla data di riferimento della liquidazione parziale) delle persone assicurate attive che rimangono nella cassa di previdenza e in media a meno di CHF 1'000 per persona assicurata, i mezzi di cui si può disporre liberamente non vengono ripartiti.

3.4 Presupposto per la liquidazione totale

Per la liquidazione totale è necessario lo scioglimento completo del contratto di adesione (vale a dire quando tutte le persone assicurate attive e tutti gli eventuali pensionati escono dalla cassa di previdenza).

Si rinuncia tuttavia all'esecuzione della liquidazione totale se:

- a) la cassa di previdenza modifica completamente l'istituto di previdenza o
- b) allo scioglimento del contratto di adesione, alla cassa di previdenza non vi sono né persone assicurate attive né pensionati (liquidazione di un contratto «vuoto»)

3.5 Data di riferimento

¹ In caso di liquidazione parziale in seguito a riduzione del personale o ristrutturazione vale come data di riferimento per la definizione dei mezzi disponibili la data di chiusura del bi-

lancio, ovvero il 31 dicembre precedente l'inizio dell'anno civile in cui inizia la riduzione del personale o la ristrutturazione dell'impresa.

² In caso di scioglimento parziale o totale del contratto di adesione, vale come data di riferimento la data dello scioglimento parziale o totale del contratto di adesione.

³ Questa data di riferimento è determinante per il calcolo dell'importo dei mezzi disponibili nonché degli accantonamenti.

3.6 Determinazione dei mezzi di cui si può disporre liberamente nonché degli accantonamenti

¹ La base per la determinazione dei mezzi di cui si può disporre liberamente degli accantonamenti è costituita in linea di principio dal bilancio attuariale e commerciale secondo Swiss GAAP RAC 26, da cui emerge la reale situazione finanziaria della cassa di previdenza in base ai valori di alienazione (valori di borsa). La valutazione dei valori patrimoniali e degli obblighi avviene secondo principi professionali applicati con continuità. Per la costituzione di accantonamenti e riserve di compensazione si applica l'apposito regolamento.

La costituzione di accantonamenti si basa sul rispettivo regolamento.

² Gli accantonamenti vengono trasferiti in misura proporzionale alle persone assicurate uscenti solo se il passaggio a un nuovo titolare di previdenza avviene collettivamente (come da cifra 3.7, cpv. 12) e se inoltre vengono trasferiti anche i rischi attuariali.

³ Qualora i mezzi disponibili o gli accantonamenti della cassa di previdenza tra la data di riferimento della liquidazione parziale e il trasferimento dei mezzi dovessero variare di più del 10%, i mezzi oggetto del trasferimento verranno adattati di conseguenza. Come base per tale decisione vale quanto stabilito alla cifra 3.6, cpv. 1, ovvero l'importo dei mezzi registrati al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di riferimento della liquidazione parziale.

3.7 Ripartizione dei fondi liberi e delle riserve

¹ Per la ripartizione dei fondi liberi e delle riserve si fa una distinzione tra le persone assicurate che restano e quelle in uscita. Il gruppo degli assicurati che restano comprende coloro che alla data della liquidazione parziale e alla fine dell'anno successivo rientrano ancora nella cassa di previdenza. Del gruppo di assicurati in uscita fanno parte quelle persone che alla data della liquidazione parziale rientrano nella cassa di previdenza e sono uscite involontariamente entro la fine dell'anno successivo.

² Il gruppo delle persone assicurate uscite viene a sua volta suddiviso in passaggi collettivi e individuali.

³ I passaggi collettivi sono quelli in cui più persone assicurate o tutte le persone assicurate passano insieme a un nuovo istituto di previdenza.

⁴ In caso di uscita collettiva, il comitato di cassa decide sull'eventuale diritto collettivo agli accantonamenti. Nella valutazione del diritto, il comitato di cassa tiene debitamente conto del contributo del collettivo uscente ai fini della formazione degli accantonamenti. Qualora gli accantonamenti siano costituiti esclusivamente da redditi di capitale dei contributi rimanenti nel collettivo o da contributi del datore di lavoro, non sussiste alcun diritto a questi mezzi.

⁵ Un diritto agli accantonamenti non sussiste se la liquidazione parziale o totale è stata causata dal gruppo collettivo uscente.

⁶ In caso di diritto collettivo agli accantonamenti, il trasferimento di questi mezzi al nuovo istituto di previdenza avviene in modo collettivo.

⁷ La ripartizione dei mezzi di cui si può disporre liberamente nonché degli accantonamenti tra il gruppo delle persone rimanenti e il gruppo degli assicurati usciti avviene proporzionalmente agli averi di previdenza complessivi alla data di riferimento della liquidazione parziale.

⁸ I mezzi di cui si può disporre liberamente assegnati alle persone assicurate rimanenti all'interno della cassa di previdenza rimangono interamente presso la cassa di previdenza.

- ⁹ I mezzi di cui si può disporre liberamente o il disavanzo delle persone assicurate uscite vengono assegnati in base al piano di ripartizione. In linea di massima vengono ripartiti tra:
- le persone assicurate attive alla data di riferimento della liquidazione parziale o totale in base alla somma dei loro averi di previdenza e
 - i beneficiari di rendita affiliati alla data di riferimento della liquidazione parziale o totale, in base alla somma di dieci rendite annue. Non si tiene conto dei beneficiari di rendita quando la quota di ogni beneficiario di rendita ammonta in media a meno di CHF 6'000

Sono considerati pensionati tutti coloro che percepiscono una rendita di vecchiaia, per coniugi, partner conviventi, orfani o invalidi.

Ai sensi del presente regolamento, gli assicurati invalidi che al momento non hanno diritto a una rendita secondo quanto previsto dal regolamento di previdenza della Fondazione vengono trattati come assicurati attivi.

Al momento della ripartizione dei fondi liberi, il comitato di cassa può non tenere conto, in via eccezionale, dei pensionati se riesce a dimostrare che gli stessi, negli ultimi cinque anni precedenti alla liquidazione parziale o totale non hanno versato alcun contributo rilevante per la costituzione dei fondi liberi disponibili. L'esperto di previdenza professionale deve confermare questa circostanza.

Se non si tiene conto dei pensionati, la loro quota di fondi liberi della cassa di previdenza spetterà al gruppo di assicurati attivi e inabili al lavoro e la loro quota di diritti della cassa di previdenza derivanti dalla liquidazione parziale della Fondazione resterà alla Fondazione stessa.

¹⁰ I mezzi di cui si può disporre liberamente o il disavanzo delle persone assicurate attive vengono calcolati in misura proporzionale agli averi di previdenza.

¹¹ I fondi liberi dei pensionati vengono ripartiti sulla base della somma delle rendite annue decuplicate e pagati in contanti in un unico versamento.

¹² Se almeno 10 persone assicurate si affiliano collettivamente a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), anche il trasferimento della loro quota di mezzi disponibili e il diritto agli accantonamenti avvengono in modo collettivo.

¹³ Negli altri casi, i fondi liberi vengono versati individualmente nell'avere di previdenza o nella riserva matematica, considerando che l'assegnazione dei fondi liberi agli assicurati attivi viene effettuata in modo proporzionale all'avere di previdenza.

3.8 Procedura

¹ Il datore di lavoro comunica immediatamente alla Fondazione un'eventuale riduzione del personale o ristrutturazione aziendale che potrebbe comportare una liquidazione parziale.

² È il comitato di cassa a decidere in merito all'attuazione di una liquidazione parziale in caso di ridimensionamento dell'organico o di una ristrutturazione dell'azienda. In caso di scioglimento parziale o completo del contratto di adesione, la liquidazione parziale o totale si attua subito.

³ Se i presupposti per una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza sono soddisfatti, la Fondazione informa il comitato di cassa sulle circostanze constatate e sulla procedura da intraprendere. Il comitato di cassa inoltra tali informazioni alle persone assicurate.

⁴ Non appena venga disposto il piano di ripartizione e il comitato di cassa abbia preso la decisione di effettuare l'accertamento della liquidazione parziale o totale, la Fondazione informa il comitato di cassa sulla decisione di liquidazione parziale o totale, sull'ammontare dei mezzi di cui si può disporre liberamente, sugli accantonamenti eventualmente da assegnare, nonché sul piano di ripartizione. Il comitato di cassa inoltra tali informazioni alle persone assicurate.

⁵ Entro 30 giorni dal ricevimento della lettera informativa, le persone interessate hanno il diritto di consultare i relativi atti presso la Fondazione ed eventualmente di presentare ricorso contro la decisione del comitato di cassa.

⁶ Qualora le divergenze non siano appianate di comune accordo, la Fondazione fissa alle persone interessate un termine di 30 giorni per consentire una verifica e l'approvazione dei presupposti, della procedura e del piano di ripartizione a cura dell'autorità di vigilanza.

⁷ Il piano di ripartizione viene attuato solo dopo che è diventato legalmente valido. Esso è legalmente valido se:

- non sono stati interposti ricorsi, oppure
- tutti i ricorsi si sono conclusi con un'intesa, oppure
- esiste una disposizione legalmente valida emessa dall'autorità di vigilanza

3.9 Partecipazione alle spese

Per quanto riguarda le spese relative alla liquidazione parziale di una cassa di previdenza, nonché per le perizie legate all'evasione di ricorsi e reclami è possibile addebitare i costi alla cassa di previdenza interessata. I costi vengono definiti in base all'onorario effettivamente addebitato.

3.10 Casi non disciplinati

La Fondazione tratta i casi che non sono disciplinati espressamente nel presente regolamento per analogia, rispettando le disposizioni legali.

3.11 Emanazione e modifiche

Le presenti disposizioni sono emanate dal Consiglio di Fondazione e approvate dall'autorità di vigilanza.

3.12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'autorità di vigilanza competente. Sostituisce l'edizione di gennaio 2014. Si applica il regolamento valido nel momento in cui si sono verificati i fatti. Tale momento coincide con la fine della riduzione del personale ovvero della ristrutturazione, in caso di scioglimento parziale o totale del contratto di adesione alla data di chiusura.

Zurigo, maggio 2018

Fondazione collettiva Vita Select della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA

Il Consiglio di Fondazione